

Discriminazione per mancata conferma in servizio di una lavoratrice apprendista a causa di pregresse assenze per maternità – Nota di redazione

Description

[Leggi la sentenza](#)

La Cassazione ribadisce il proprio orientamento in tema di attenuazione degli oneri probatori relativi alla discriminazione e precisa che il carattere “neutro” della scelta dedotta come discriminatoria (non confermare in servizio una lavoratrice apprendista) non ha rilevanza: secondo la Corte, il presupposto logico della discriminazione (e in particolare, si può aggiungere, della discriminazione indiretta) è proprio di essere realizzata attraverso atti *“che non sono intrinsecamente e dichiaratamente discriminatori”*; tali condotte “neutre” *“devono essere collocate nel più ampio contesto delle concrete circostanze onde verificare se il complesso degli elementi acquisiti risulta idoneo a sorreggere il ragionamento presuntivo sotto il profilo della precisione e concordanza (ma non anche della gravità) circa la esistenza di un possibile fattore di discriminazione nella scelta datoriale..”*.

Per un caso analogo di scelta altrettanto “neutra”, consistente nella mancata conversione di contratto a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, cfr. Cass. 26.2.2021 n. 5476 anche con richiamo al principio di vicinanza della prova. Anche la CGUE ha ritenuto che il mancato rinnovo di un contratto a termine dovuto alla condizione di gravidanza della lavoratrice, pur non essendo equiparabile a licenziamento, possa comunque costituire una discriminazione (sentenza 4.10.2001, C-438/99).

Maura Ranieri, professoressa associata di diritto del lavoro dell'Università Magna Graecia di Catanzaro

Category

1. News
2. Genere / Gender
3. Teoria della discriminazione / Theory of discrimination
4. Occupazione e condizioni di lavoro / Employment and working conditions

Date Created

Aprile 5, 2023

Author

maura-ranieri